



Confederazione Nazionale dell'Artigianato  
e della Piccola e Media Impresa

Associazione Territoriale di Avellino

Via Michele Pironti, 1/B – 83100 Avellino

Tel. 0825 783345 - Fax 0825 780252

E mail: [avellino@cna.it](mailto:avellino@cna.it) – Pec: [cna.avellino@pec.it](mailto:cna.avellino@pec.it)

Sito Web: [www.cnaavellino.it](http://www.cnaavellino.it) – [www.cna.it](http://www.cna.it)

## **COMUNICATO DEL 30/04/2020**

### **Bando Camera di Commercio di Avellino e aggiornamento DVR**

Molte imprese associate ci stanno contattando in merito al Bando della Camera di Commercio di Avellino che si aprirà (e molto probabilmente si chiuderà, in quanto con il sistema a sportello) lunedì 4 maggio 2020. Ci corre l'obbligo di fare alcune precisazioni.

#### **Estratto dell'Art. 7 – SPESE AMMISSIBILI del Bando della Camera di Commercio di Avellino**

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese come di seguito descritte:

- a) aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR ex art. 17 e 28 D.L. 81/2008) e del Documento Unico di Valutazione da Rischi da Interferenze (DUVRI ex art. 26 D.L. 81/2008) per rischio Coronavirus. Per l'aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi sono ammesse esclusivamente le spese di consulenza per:
  - il Medico competente
  - il Responsabile (esterno) del Servizio di Prevenzione e Protezione

#### **Nota:**

Tenuto conto che per le piccole imprese il Responsabile del Servizio di Protezione e Protezione (RSPP), nella stragrande maggioranza dei casi, è direttamente il datore di lavoro, non vi affrettate a dare incarichi per consulenza e assistenza per l'aggiornamento del DVR. Rischiate di remunerare incarichi non necessari e non riconoscibili ai fini del contributo per questo ed altri tipi di bandi.

Evidenziamo inoltre che, al di là della nota della Prefettura di Avellino (unica in Italia), che in seguito avremo modo di trattare, in nessuno dei provvedimenti legislativi (Decreto Cura Italia e DPCM vari) viene richiesto l'aggiornamento del DVR per rischio COVID-19.

In merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro, ad oggi, c'è l'obbligo al rispetto del Protocollo siglato tra Governo e Parti Sociali il 14/03/2020 come integrato dal Protocollo del 24/04/2020.

**La CNA è pronta per fornirvi GRATUITAMENTE ogni assistenza e ogni documentazione necessaria per l'adeguamento agli adempimenti di contrasto al COVID-19 nei luoghi di lavoro.**

- a) attività di sanificazione dei locali aziendali, sia uso ufficio che reparti produttivi, postazioni di lavoro, schermi touch, tastiere, mouse attrezzature, utensili e tutte le superfici toccate di frequenti nell'ambiente lavorativo quali superfici di muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari;
- b) acquisto di dispositivi di protezione individuale per il contrasto del contagio da covid-19 (mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.), dispenser e gel igienizzante, dispositivi per la misurazione a distanza della temperatura corporea (es. a modalità infrarosso);
- c) installazione di barriere, divisori, ecc negli ambienti di lavoro (es. in plexiglass o altro materiale di pari utilità) per garantire la distanza necessaria e la sicurezza di addetti, fornitori, clienti, ecc.;

**Per le spese di sanificazione sono ammesse esclusivamente spese di un'impresa di pulizia abilitata per l'attività di sanificazione ai sensi della normativa prevista dalla Legge 82/1994 e dal D.M. 274/1997 come dovrà risultare dal Registro delle Imprese: Requisiti Tecnico Professionali – IMPRESE PULIZIA LETTERA E - SANIFICAZIONE (D.M. 274/97).**

**In tale voce di spesa sono altresì ammissibili le spese per l'acquisto di generatori di ozono ad uso Professionale, per sanificazione ambienti, certificati ai sensi di legge.**

**Tutti i dispositivi di protezione individuale e tutti gli altri beni e strumenti previsti devono essere conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, oltre che alle disposizioni comunitarie (marcatura CE), nazionali e regionali in materia.**

#### **Nota:**

**Non vi affrettate ad affidare incarichi di sanificazione dei locali o a fare ordini di DPI e attrezzature varie senza prima esservi assicurati delle certificazioni dell'impresa incaricata e dei Prodotti/Dispositivi richiesti.**

**Per info e chiarimenti: Berardo Pesce 347 2141397**

**Alberto Centrella 320 9361492**

# La marcatura CE dei D.P.I. Dispositivi di Protezione Individuale

Home / La marcatura CE dei D.P.I. Dispositivi di Protezione Individuale

## Introduzione

---

Il **Regolamento (UE) n. 425/2016** sui dispositivi di protezione individuale (DPI) impone la **marcatura CE** obbligatoria su:

1. **dispositivi** progettati e fabbricati per essere **indossati** o **tenuti** da una persona per **proteggersi** da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
2. **componenti intercambiabili** dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;
3. **sistemi di collegamento** per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso;



La **marcatura CE** è una procedura **obbligatoria** per tutti i prodotti disciplinati dall'omonima **direttiva** comunitaria, deve essere eseguita dal fabbricante o da un suo sostituto, purché Europeo, il quale dichiara per mezzo della **dichiarazione di conformità**, che il suo prodotto è conforme ai requisiti di **sicurezza** e salute, previsti dalle direttive pertinenti.